

*INCONTRI DI FORMAZIONE
Amici di Alleanza Democratica
ALESSANDRIA*

SINTESI INCONTRO

SU

L'ATTUALE DISCIPLINA DELL'ART.513 c.p.p. TRA NUOVI PROBLEMI DI LEGITTIMITÀ E PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL SISTEMA-GIUSTIZIA IN ITALIA

25 SETTEMBRE 1997

- **Schema della relazione del dr. MARCELLO MADDALENA**
(Procuratore della Repubblica aggiunto presso la Procura presso il Tribunale di Torino)
- **Interventi dei correlatori avv.ti M. BIANCHI e C. SIMONELLI**
- **Principali approfondimenti del dibattito**

Verbalista: Marzia Abelli

Schema della relazione del dr. Marcello Maddalena

(Procuratore della Repubblica aggiunto presso la Procura presso il Tribunale di Torino)

**L'ATTUALE DISCIPLINA DELL'ART. 513 c.p.p.
TRA NUOVI PROBLEMI DI LEGITTIMITÀ
E PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL SISTEMA-GIUSTIZIA IN ITALIA**

PREMESSA

Il tema della riforma dell'art. 513 del codice di procedura penale ha tenuto desta in questi ultimi mesi l'attenzione non solo degli operatori del diritto, ma anche dei comuni cittadini italiani. Per comprendere la portata ed il significato della nuova normativa ci pare opportuno chiarire brevemente le peculiarità dell'impostazione processuale precedente alla suddetta riforma.

Si ricorda, innanzitutto, che è nel 1988 che viene emanato il nuovo codice di procedura penale (c.p.p.) - entrato in vigore nell'ottobre del 1989 - il quale è ispirato al cosiddetto principio accusatorio. In altre parole, il principio fondamentale che si è inteso introdurre è quello per cui **la prova si deve formare nella fase dibattimentale del processo**.

Il processo, peraltro, risulta composto principalmente da due fasi: **la fase delle indagini preliminari** (che nel vecchio codice era definita fase istruttoria) e **la fase dibattimentale**.

Per quanto riguarda la prima fase, va detto che le indagini preliminari costituiscono il momento in cui la polizia giudiziaria e il Pubblico Ministero svolgono le indagini necessarie per accertare se una determinata notizia di reato che è pervenuta agli uffici della Procura della Repubblica è fondata o no, e se, in relazione alla stessa, è possibile esercitare l'azione penale (ossia se il Pubblico Ministero può ritenere che vi siano a carico delle persone considerate responsabili del reato gli elementi sufficienti per chiedere al giudice la condanna).

Il codice entrato in vigore nel 1989 ritiene fondamentale il principio in base al quale il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria, durante la fase delle indagini preliminari, possano sentire testimoni, persone imputate dello stesso reato o di un reato connesso. Tuttavia, le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero o alla polizia giudiziaria non possono costituire prova di responsabilità, ma devono necessariamente essere ripetute davanti al giudice del dibattimento.

Si noti, al contrario, che nel vecchio codice, al contrario, la deposizione dibattimentale si limitava a confermare le dichiarazioni rese nella fase istruttoria. Può tuttavia accadere che durante il dibattimento la persona che viene sentita cambi atteggiamento processuale - ossia, non confermi quanto detto durante la fase delle indagini preliminari - e, se si tratta di imputato (o di imputato di reato connesso), si rifiuti di sottoporsi all'esame, oppure si avvalga della facoltà di non rispondere o, ancora, decida di non presentarsi al dibattimento: in questo caso, la disciplina prevede soluzioni diverse a seconda che si tratti di testimoni o di imputati.

Per quanto riguarda i testimoni, l'impianto originario del codice prevedeva che, durante la loro deposizione, le parti potessero contestare le differenze rispetto a quanto dichiarato in precedenza, ma le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero prima del dibattimento potevano essere utilizzate solo per valutare l'attendibilità di quelle rese in dibattimento, senza che il giudice potesse servirsene ai fini della decisione.

Il nuovo rito attualmente in uso prevede invece che l'assunzione delle prove nel dibattimento avvenga, non attraverso le domande poste dal Presidente del Tribunale, ma tramite l'esame ed il contro-esame da parte del Pubblico Ministero e dei difensori dell'imputato.

Per quanto riguarda gli imputati, il codice configura scenari diversi a seconda che si tratti di persone imputate nello stesso procedimento o imputate di un reato connesso. Nel primo caso, pur essendo il processo a carico di tutti gli imputati, ognuno di essi può scegliere di seguire percorsi processuali diversi (quali, ad

esempio, il cosiddetto patteggiamento o l'adozione del rito abbreviato). Nel secondo caso, invece, la persona non si trova imputata in quel procedimento (principale) e conseguentemente la sua condanna non potrà che essere decisa da un giudice differente.

IL CODICE DEL 1989 E LE PECULIARITÀ DELL'ART. 513 C.P.P.

Può d'altra parte verificarsi che *l'imputato in quel determinato procedimento decida di non presentarsi, di restare contumace o si rifiuti di sottoporsi all'esame avvalendosi della facoltà di non rispondere*: **questo è il caso in cui si applica l'art. 513 c.p.p..**

A questo proposito il codice introdotto nel 1989 prevede che il giudice disponga, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al Pubblico Ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare. In questo modo, le affermazioni fatte entrano nel patrimonio conoscitivo del giudice e possono essere valutate - sia nei confronti dell'imputato che delle altre persone chiamate in giudizio - ed utilizzate ai fini della decisione.

La legge riconosce anche agli imputati di un reato connesso il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere qualora siano chiamati a rendere le dichiarazioni riguardanti la posizione degli imputati di quel processo.

A differenza di quanto avveniva prima, dobbiamo a questo punto sottolineare il fatto che queste persone non hanno il diritto di non presentarsi o di restare contumaci; se questo si verifica, il giudice dispone - secondo i casi - l'accompagnamento coattivo del dichiarante, l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale (qualora si trovi all'estero).

Nel caso in cui non fosse possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni. A questo proposito, si pone il problema della disciplina del caso in cui la persona, dopo essersi presentata spontaneamente o coattivamente, si avvalga della facoltà di non rispondere. In relazione al suddetto problema sono state fornite due interpretazioni: la prima tesi propone che vengano lette le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero e che queste entrino a far parte del patrimonio conoscitivo del giudice che le valuterà; la seconda afferma che il giudice non può acquisire questo tipo di dichiarazioni né tenerne conto ai fini della decisione. Si fa notare, a tale riguardo, che la Corte di Cassazione si è orientata verso la seconda ipotesi.

Nel maggio del 1992 infatti la Corte Costituzionale emana due sentenze (n.254 e 255, depositate il 3 giugno 1992) attraverso le quali vengono stabiliti importanti principi. Nel caso in cui il testimone non risponda nel corso del dibattimento, dovrà rispondere di falsa testimonianza e reticenza e dovrà subire una sanzione penale. D'altro canto, si ritiene illegittima la disciplina dell'art. 500 nella parte in cui non consente al giudice di tenere conto delle dichiarazioni rese durante la fase delle indagini preliminari qualora gli elementi di cui dispone possano essere motivati come prova. In altre parole, dal momento che **nel nostro ordinamento l'obbligo della motivazione è sancito costituzionalmente**, la Corte Costituzionale ha stabilito che quella norma era contraria ai sommi principi costituzionali (**uguaglianza, legalità e obbligatorietà dell'azione penale**). Lo stesso trattamento è stato riservato dalla Corte Costituzionale alle dichiarazioni degli imputati e dei coimputati: essa ha ritenuto assurda la disparità di trattamento tra il primo ed il secondo comma dell'art. 513 (ossia tra le persone imputate nello stesso procedimento o imputate di reato connesso). In questo caso, infatti, di fronte allo stesso comportamento processuale (la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere), se la persona è imputata nello stesso processo si potrà tenere conto delle sue dichiarazioni, ma se è imputata in un altro processo non se ne terrà conto. Di conseguenza, la Corte Costituzionale ha affermato che anche nel caso in cui l'imputato di reato connesso si avvalga della facoltà di non rispondere, si deve poter dare lettura delle sue precedenti dichiarazioni, affidando al giudice il compito di valutarne l'attendibilità.

Nell'agosto del 1992 viene introdotto il secondo comma dell'art. 500 che, tramite il ricorso a parametri per valutare come prova le dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari, consente al giudice di tenere conto delle suddette dichiarazioni qualora ci siano riscontri che ne dimostrino l'attendibilità. Per quanto riguarda, inoltre, le dichiarazioni rese dagli imputati di reato connesso, esse vengono equiparate a quelle rese dagli imputati dello stesso procedimento (ossia entrano nel patrimonio conoscitivo del giudice che deciderà).

Tuttavia spesso accade che gli imputati, arrivati al dibattimento, si avvalgano della facoltà di non rispondere sottraendosi all'esame e al contro-esame da parte dei difensori. In questo caso, **mentre la persona imputata nello stesso procedimento ha interesse a rispondere**, sia perché il giudice è quello che

infliggerà la condanna, sia perché sono previste attenuanti in caso di collaborazione, **la persona imputata di un reato connesso preferirà avvalersi della facoltà di non rispondere** dal momento che la condanna non le sarà inflitta da quel giudice. Questa situazione ha sollevato le reazioni degli avvocati che lamentano di non poter esercitare il proprio mandato e da questo dibattito deriva la riforma dell'art. 513 c.p.p.

LA RECENTE RIFORMA DELL'ART. 513 C.P.P.

La nuova norma prevede che il giudice - qualora l'imputato sia contumace o assente, o rifiuti di sottoporsi all'esame - disponga, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al Pubblico Ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del Pubblico Ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Tuttavia, tali dichiarazioni **non possono essere utilizzate** nei confronti di altri imputati **senza il loro consenso**.

La stessa regola viene estesa anche al secondo comma dell'art. 513 che prevede che, qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice disponga la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni solo con l'accordo delle parti. In questo modo un imputato che è *terzo* rispetto ad un determinato processo finisce di diventare *arbitro* nel senso che può far entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice le proprie dichiarazioni.

Da quanto detto risulta evidente che questa normativa possa condurre a risultati paradossali e per questo motivo sono già state avanzate alcune richieste dirette a sollevare la questione di legittimità costituzionale. Occorre rilevare che, sia nell'impianto originario del codice che nell'attuale sistema, viene confermata la norma in base alla quale, qualora le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari non possano essere ripetute in dibattimento perché chi le ha rese è defunto o per qualsiasi altra causa diversa dall'avvalersi della facoltà di non rispondere, esse possono entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice ai fini della decisione. In questo modo, viene di fatto stravolto **lo scopo del processo penale** che non risulta più concepito come uno **strumento diretto a ricercare ed accertare la verità dei fatti storici**, ma come uno strumento impiegato per dirimere una "contesa tra le parti".

Quest'ottica distorta viene sottolineata anche da una recente sentenza della Corte Costituzionale che afferma che, secondo alcuni, l'attuale processo penale non tenderebbe alla ricerca della verità, ma solo ad una **decisione correttamente presa nell'ambito di una contesa dialettica tra le parti**, secondo un astratto modello accusatorio nel quale un esito vale l'altro, purché correttamente ottenuto. La Corte Costituzionale respinge questo tipo di processo affermando che il processo penale, in un sistema contrassegnato dai principi di legalità, di obbligatorietà dell'azione penale, di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e dall'obbligo di motivazione, ha lo scopo di *accertare* la verità.

In conclusione, la soluzione che ci sembra maggiormente proponibile affinché un maggior numero di persone si sottoponga all'esame in dibattimento parrebbe quella di *abolire* la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere per chi accusa altre persone. D'altra parte, siamo consapevoli del fatto che (purtroppo) nell'ordinamento italiano continua ad essere in vigore il principio del "*nemo tenetur se detegere*": tale principio, invero, non ci sembra rappresenti un vero principio di civiltà dal momento che la vera civiltà (nel senso di *virtus* civica) dovrebbe essere ben più rappresentata dal "dovere di dire la verità".

L'OPINIONE DEI CORRELATORI

AVV. MASSIMO BIANCHI

Si ritiene importante, a fianco delle problematiche sottese al dibattito sulla riforma dell'art. 513 c.p.p., evidenziare anche le modifiche applicate all'art. 238 riguardanti la possibilità di introdurre nel dibattimento i verbali riferiti ad altri procedimenti. In precedenza, infatti, capitava spesso che al dibattimento venissero valutate prove formatesi in un'altra fase del processo o in un altro processo, alterando di fatto il principio del contraddittorio. Ma **il sistema accusatorio** in vigore nel nostro ordinamento è stato scelto nel 1989, dopo un lungo dibattito, proprio perché ritenuto **il più adatto a far emergere la verità**, attraverso la formazione della prova al dibattimento. L'impossibilità dunque di interrogare le parti riduce quindi la possibilità di accertamento della verità.

Si ricorda inoltre che il processo penale è un insieme di regole riguardanti i mezzi ed i limiti previsti per l'esercizio dell'azione penale: in questo contesto, la pretesa di ricerca della verità assoluta confligge con i processi moderni e sembrerebbe riportare la situazione a quella dei processi inquisitori del passato.

Infine, si è convinti che la riforma dell'art. 513 provocherà inevitabilmente un maggior ricorso all'incidente probatorio che consentirà di arrivare al dibattimento con prove già formate: in questo modo, confidando nella capacità del Pubblico Ministero di trovare risorse nell'ambito delle indagini, si dovrebbe conseguire una **maggior civiltà giuridica**.

AVV. CLAUDIO SIMONELLI

La riforma dell'art. 513 c.p.p. ha riequilibrato il contenuto del codice di procedura penale che era stato modificato dalle due sentenze della Corte Costituzionale le quali, come è stato bene illustrato dal relatore, hanno prodotto una forte attenuazione dei caratteri del processo semi-accusatorio, previsto dalla riforma del 1989 (ossia la formazione della prova nel dibattimento, il principio del contraddittorio ed il principio dell'oralità).

La nuova disciplina dell'art. 513 fa sì che l'imputato continui a *sopportare* gli effetti delle dichiarazioni rese nelle fasi precedenti il dibattimento e potenzia la possibilità di ricorrere all'incidente probatorio (dal momento che sono stati eliminati alcuni limiti precedentemente previsti riguardo gli imputati di reato connesso).

Anche l'art. 514, peraltro, contribuisce ad aumentare la possibilità di formare la prova durante il contraddittorio senza aspettare il dibattimento, stabilendo che, qualora le parti siano esaminate nell'udienza preliminare mediante l'esame incrociato, i risultati dell'udienza preliminare entrino a far parte del fascicolo dibattimentale e possano essere letti, concorrendo alla formazione del giudizio.

Durante il dibattito precedente la riforma dell'art. 513 sono sorti problemi riguardanti il **regime transitorio** e sono state avanzate, a questo proposito, due proposte:

- salvare le dichiarazioni rese prima del dibattimento se ci sono fondati indizi che il silenzio del dichiarante sia dovuto a minacce, violenze, ecc. (questa proposta rappresenta ancora un tema di discussione in Parlamento);
- imporre di parlare ai collaboranti ed agli imputati di reati connessi che avevano reso dichiarazioni accusatorie, negando la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere (questa proposta, difficile da sostenere, è stata respinta in sede di discussione parlamentare).

Il processo, allo stato attuale, presenta **due esigenze fondamentali**: da un lato, la prova che, per essere significativa e valida, deve formarsi nel contraddittorio, nella pubblicità e possibilmente nell'oralità e, dall'altro lato, la prova medesima non deve pregiudicare le prove già acquisite.

A questo riguardo, e concludendo questa breve disamina, va ricordato che il legislatore ha conciliato queste due esigenze affermando che, laddove è umanamente possibile che si faccia il contraddittorio, questo deve essere fatto; ma, quando per fatti imprevedibili successivi non è immaginabile che si faccia l'esame incrociato, possono essere lette le dichiarazioni precedentemente rese.

PRINCIPALI APPROFONDIMENTI DEL DIBATTITO

* E' stata evidenziata l'assurdità della riforma che, cambiando le **regole del gioco** anche nei processi ancora in corso, favorisce determinati imputati. Il nostro ordinamento fino al 1989, pur essendo caratterizzato dal sistema inquisitorio, garantiva ampiamente il contraddittorio: la caratteristica principale del processo accusatorio, infatti, non è l'esistenza del contraddittorio, ma è la regola per cui, nel limite del possibile, la prova si forma davanti al giudice che dovrà decidere. Per questo motivo la riforma sembra contraddire i principi previsti dal codice poiché, grazie all'incidente probatorio, sarà possibile formare prove durante il contraddittorio tra le parti e non davanti al giudice, che dovrà esaminare la documentazione pervenuta nel fascicolo dibattimentale attraverso una procedura che va chiaramente contro l'interesse del chiamato in correità o dell'accusato (Dr. Brusco).

* E' stato chiesto per quale motivo non sia stata adottata la soluzione “naturale”, ossia l'eliminazione della possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, obbligando a parlare chi ha reso le dichiarazioni e salvando, così, sia il diritto costituzionale di formazione della prova nel dibattimento, sia il principio per cui chi fa una dichiarazione se ne deve assumere la responsabilità. In questo modo non si contraddirebbe il principio di civiltà dal momento che, se il dichiarante ha già parlato ed accusato altri, è giusto che sia chiamato a rispondere delle dichiarazioni rese. Emerge dunque il sospetto che questa riforma potrebbe essere stata sollecitata dall'interesse per la tutela di imputati “eccellenti” venendo introdotta forse più per favorire interessi politici contingenti che per altre (più “nobili”) finalità (Dr. Lenti e Dr. Brusco).

⇒ *E' importante ribadire che **la decisione spetta al giudice e deve essere motivata: la motivazione è una garanzia fondamentale** dal momento che è sottoposta a controllo in Appello ed in Cassazione. La Corte Costituzionale afferma che togliere dal contraddittorio tra le parti una parte di conoscibile è una negazione del contraddittorio stesso. Tuttavia, è una limitazione ritenere che il principio del contraddittorio sia solo quello orale. Infatti, anche se aumenterà il ricorso agli incidenti probatori e agli interrogatori nell'udienza preliminare, questi non avverranno davanti al giudice che dovrà decidere e, in questo modo, non potrebbero rappresentare una garanzia. La riforma, inoltre, non modificando uniformemente le regole per tutti i procedimenti in corso (non può essere applicata, ad esempio, a chi ha scelto il rito abbreviato), crea situazioni di disegualianza e di disparità (Dr. Maddalena).*

⇒ *Il sistema accusatorio puro non esiste. Anche se l'incidente probatorio e l'udienza preliminare non si svolgono davanti al giudice del dibattimento che dovrà decidere, è comunque positivo che l'esame ed il contro-esame avvengano in presenza di un giudice. Non è grave, peraltro, che l'esame o l'incidente probatorio avvengano senza che si conoscano gli altri atti, dal momento che nel corso delle indagini è possibile che emergano nuovi dati. Eliminare la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere significa affermare che l'imputato, qualora decida di rispondere, è tenuto a dire la verità; non ha senso, infatti, obbligare una persona a rispondere per poi ottenerne dichiarazioni inutilizzabili (Avv. Bianchi).*

⇒ *L'imputato di reato connesso non è un testimone, quindi obbligarlo a rispondere significa ledere il diritto dell'imputato di non “recarsi danno”. Sarebbe stato meglio introdurre un altro tipo di cautela: quella di ritenere accoglibili le dichiarazioni di cui ci fosse la prova che non potessero più essere rinnovate per violenza. Questi problemi sono stati in parte risolti dall'art. 6 della legge 267 che prevede, per i processi in corso, che le dichiarazioni precedentemente rese dagli imputati di reato connesso possano essere valutate solo se sono supportate da riscontri diversi dalle chiamate in correità, ossia se esistono elementi di prova che le confermino (Avv. Simonelli).*

* E' stato sottolineato il fatto che finora il Pubblico Ministero ha dato il consenso al patteggiamento o al giudizio abbreviato quando se ne presentavano i presupposti. Ora, invece, il Pubblico Ministero potrà usare strumentalmente questo potere per ottenere che la persona si presenti all'incidente probatorio e al dibattimento per rispondere (Dr. Brusco).

⇒ *Aumentando il ricorso all'incidente probatorio si arriverà, paradossalmente, ad avere meno contraddittorio nel dibattimento, davanti al giudice che deciderà. Al contrario, è un'importante garanzia per il cittadino innocente che il contraddittorio avvenga davanti al giudice che emetterà la sentenza. Il vero **principio di civiltà è rappresentato dal rispondere**, dal momento che l'imputato, soprattutto quando accusa un'altra persona, ha il dovere di sottoporsi a tutti gli esami previsti dall'ordinamento per poter accertare la verità. La riforma sembra commettere l'errore di ridurre il materiale valutabile, sottraendo (tramite la facoltà di non rispondere) la possibilità di verifica e di valutazione delle dichiarazioni, che costituiscono la base del processo. E' necessario in ogni caso che l'ordinamento stabilisca norme che tutelino il cittadino e regole che rendano praticabile il processo stesso, dal momento che l'accertamento della verità giova soprattutto agli imputati innocenti (Dr. Maddalena).*